



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale Ambiente n. 19 del 9 Marzo 2012

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati. L'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea viene assicurato solo alle principali istituzioni

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
- AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 19.01.2012, n. DR4/13:

DGR n. 226 del 18.05.2009 “Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi. Approvazione direttive regionali”. Modifica delle disposizioni inerenti le comunicazioni di cui al punto 9).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che la DGR n. 226 del 18.05.2009 recante: “Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi. Approvazione direttive regionali”, ha previsto disposizioni di ordine tecnico-amministrativo per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi, linee guida elaborate dall’ARTA Abruzzo;

Considerato che l’ARTA – Direzione centrale, con nota prot.n. 7846 del 7.06.2011, avente per oggetto: “DGR n. 226 del 18.05.2009 - Indicazioni procedurali” acquisita agli atti del SGR, ha posto la necessità, nell’ottica dell’efficienza e della funzionalità dell’intero sistema, di prevedere che: “omissis di fornire ai gestori degli impianti in argomento, indicazioni supplementari in ordine all’opportunità di inviare, d’ora in avanti, la documentazione prevista direttamente alle sedi provinciali ARTA di competenza. ... omissis”, in quanto questi ultimi presentano le necessarie professionalità ed invitando, conseguentemente, il SGR a prendere le opportune iniziative in merito;

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, come modificato nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Visto il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 10 Straordinario del 21.12.2007 ed in particolare l’art. 4 “Competenze della Regione”, comma 1, lett. e);

Richiamata la DGR n. 226 del 18.05.2009 recante: “Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi. Approvazione direttive regionali”;

Vista la nota prot.n. 12104 dell’8.09.2011 dell’ARTA – Direzione centrale di sollecito, acquisita dal SGR con nota prot.n. RA/187814 del 15.09.2011;

Considerato che la richiesta costituisce una semplice modifica di ordine procedurale e non sostanziale delle “Linee guida”, peraltro richiesta dall’ARTA Abruzzo, che può essere ricompresa nei compiti del SGR in attuazione del punto 3) del dispositivo della DGR n. 226/09;

Valutata positivamente la richiesta dell’ARTA Abruzzo da parte dello scrivente Servizio Gestione Rifiuti;

Ritenuto pertanto, opportuno prevedere che, le comunicazioni di competenza del gestore dell’impianto, di cui al punto 9) delle “Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi” (calendario annuale dei campionamenti, relazione contenente i risultati complessivi dell’attività di gestione, risultati delle analisi previste nel PSC, .. etc.), siano trasmessi ai Distretti provinciali dell’ARTA competenti territorialmente, anziché all’ARTA - Direzione centrale di Pescara;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare in attuazione del punto 3) del dispositivo della DGR n. 226 del 18.05.2009, che le comunicazioni di competenza del gestore di cui al punto 9) delle "Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi" (calendario annuale dei campionamenti, relazione contenente i risultati complessivi dell'attività di gestione, risultati delle analisi previste nel PSC, .. etc.), siano trasmessi ai Distretti provinciali dell'ARTA competenti territorialmente, anziché all'ARTA - Direzione centrale di Pescara;
2. di prescrivere ai gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 1);
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ARTA - Direzione centrale di Pescara con l'invito ad informare i relativi Distretti provinciali;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

IL DIRIGENTE

Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
- AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 31.01.2012, n. DR4/20:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 167 del 24.02.2007 - DGR n. 1012 del 29.10.2008 - DGR n. 690 del 26.11.2009 "Registro regionale degli autocompostatori".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del

19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", la prevenzione e la riduzione dei rifiuti sono prioritarie nella gerarchia gestionale dei rifiuti urbani;

Considerato che la Regione Abruzzo promuove, ormai da anni, le attività sul proprio territorio delle azioni di Enti e cittadini finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani;

Considerato che la raccolta e la selezione alla fonte dei rifiuti di provenienza alimentare (autocompostaggio o compostaggio domestico), degli scarti delle produzioni vegetali ed animali e delle frazioni ad alto tasso di umidità, si configura tra le priorità della legislazione ambientale nazionale e regionale;

Considerato che le frazioni organiche da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde pubblico e privato, costituiscono la principale componente merceologica dei rifiuti, valutabile in 30% - 40% dei rifiuti urbani ed assimilati (dati ISPRA);

Ritenuto opportuno che i cittadini-utenti abruzzesi che svolgono in forma singola/unifamiliare attività di raccolta delle frazioni organiche di provenienza domestica (umido e verde), mediante la pratica del compostaggio domestico (autocompostaggio), siano censiti mediante un database regionale definibile come: Registro regionale degli autocompostatori;

Visto il verbale di riunione del 30.11.2011, tenutasi presso il SGR (agli atti dell'ORR), tra i rappresentanti della Regione Abruzzo, dell'ANCI Abruzzo, dell'Ecoistituto Abruzzo nel corso del quale si concordano i contenuti del Regolamento del Registro regionale degli autocompostatori;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006", che prevede:

"omissis ...

- all'art. 177, comma 2: "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico inte-